



CONCESSIONE N. 8 DEL 08/10/2024

TRA

- Il Dott. Filippo Demma, nato a Caserta il 08.07.1971, nella sua qualità di Direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari, codice fiscale 94036550781, domiciliato per la carica presso la sede del Parco Archeologico di Sibari, in comune di Cassano allo Ionio (87011 Cosenza);
- Il sig. Fabio Merlin, nato a Verona il 26/11/1975, in qualità di rappresentante legale della richiedente AQuest srl, con sede San Giovanni Lupatoto (VR) cap 37057 alla via Garofoli n. 233, C.F IT02552210235, domiciliato per la carica presso la sede della Società;

PREMESSO

- che il richiedente, con nota acquisita al prot. n. 0003735-A del 01/10/2024 ha chiesto l'utilizzo di spazi all'interno del Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna per la realizzazione di ripresa fotografica in data 9 ottobre p.v. dalle ore 6,00 alle ore 8,00;
- che la Direzione dei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari ha espresso parere favorevole con riscontro prot. n. 0003843-A del 08/10/2024, ammettendo il richiedente alla realizzazione della suddetta iniziativa, ritenendo che la stessa possa concorrere alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio storico artistico locale e del territorio di competenza della stessa;
- che, in ragione di tale comunicazione di accoglimento dell'istanza, il Richiedente ha effettuato opportuno sopralluogo tecnico;
- che con prot. n. prot. n. 0003843-A del 08/10/2024 il Richiedente ha effettuato il pagamento degli oneri di concessione pari ad € 208,00 per occupazione degli spazi, € 140,00 per oneri di riproduzione ed € 85,00 per conto terzi;
- che in riferimento ai compiti istituzionali, la Direzione dei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari è tenuta all'espletamento dell'attività amministrativa e contabile relativa ai siti afferenti alla stessa;

VISTO

- Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137* e, in particolare, gli artt. 106 e ss.;
- l'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;
- la Circ. n. 16 del 14 febbraio 2018 *"Prestazioni personale MIBACT in occasione di manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o attuati da terzi concessionari o autorizzati* – articolo 1, comma 315, legge 27.12.2017, n. 205;

- la Circ. n. 493 del 20 dicembre 2018 “Attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi”;
- il D.M. 11 aprile 2023, n. 161, all. 1, lett. B2 e C, recante *Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali*,
- il D.M. 21 marzo 2024, n. 108, recante *Modifiche al decreto del Ministro della cultura 11 aprile 2023, rep. n. 161*, che tale Amministrazione è in procinto di recepire,
- il Decreto n. 24 del 31 marzo 2023, recante *Regolamento per le concessioni in uso e per le riproduzioni dei beni culturali della Direzione regionale Musei Calabrie* che tale Amministrazione si riserva di applicare, nelle more dell’aggiornamento anzidetto,

tanto premesso,

SI CONCEDONO

alla AQuest srl, con sede in San Giovanni Lupatoto (VR) alla via Garofoli n. 233, C.F IT02552210235, il seguente spazio del Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna oggetto dell’iniziativa costituito dall’area nei pressi della colonna dorica pari ad una estensione di mq. 50, il giorno 9 ottobre p.v. dalle ore 6,00 sino alle ore 8,00 nelle modalità di seguito dettagliate a titolo oneroso e ad uso occasionale individuale, per la realizzazione di quanto richiesto

E SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- Art. 1 - Le premesse e gli atti richiamati, così come gli allegati ai medesimi, sono patto e formano parte integrante del presente Atto di Concessione;
- Art. 2 - Si allega a tale atto di Concessione la scheda tecnica/cronoprogramma dell’iniziativa;
- Art.3- Nel presente atto di Concessione, per una precisa identificazione delle parti, la Direzione dei Parchi Archeologici di Crotona e Sibari sarà indicata di seguito come "Amministrazione Concedente", mentre il Richiedente come "Concessionario";
- Art. 4 - Oggetto del presente Atto è la concessione a titolo oneroso degli spazi di seguito indicati:

- terrazza con affaccio sul mare ed area circostante la colonna dorica del tempio classico pari ad una estensione di mq. 50.

Si precisa che ogni eventuale variazione di luoghi e orari dovrà essere comunicata e concordata con l’Amministrazione Concedente. Nessun uso diverso degli spazi in concessione da quello dichiarato può considerarsi legittimo, senza autorizzazione dell’Amministrazione Concedente;

Art. 5 – Gli spazi vengono concessi a seguito del pervenuto pagamento, acquisito con prot. n. 0003843-A del 08/10/2024, per il canone di occupazione degli spazi pari ad € 208,00, per oneri di riproduzione pari ad € 140,00 e per il pagamento del conto terzi per una unità di personale di custodia afferente all’Area II per un importo pari ad € 85,00 corrispondenti a due ore nella fascia dalle 6,00 alle 7,00 (notturno feriale lordo) e dalle 7,00 alle 8,00 (diurno feriale lordo);

Art. 6. La ripresa fotografica dovrà avvenire senza l'utilizzo di allestimenti supplementari. In ogni caso, nel rispetto delle attuali normative in materia di sicurezza, ogni eventuale allestimento realizzato dal Concessionario dovrà essere comunicato alla scrivente Amministrazione e tenere conto dello stato attuale dei luoghi e del loro attuale stato di conservazione, nonché rispettare il decoro degli ambienti e le esigenze istituzionali della struttura museale che li ospita ed essere dettagliatamente documentato per lo spazio utilizzato;

Art. 7 Il Concessionario è tenuto a fornire una dichiarazione corredata dalle opportune certificazioni di omologazione e di conformità del materiale eventualmente utilizzato per l'allestimento, nonché di rispondenza del suddetto materiale alla certificazione prodotta;

Art. 8 Il Concessionario si impegna a preservare il percorso effettuato dai visitatori da impedimenti o ostacoli di ogni tipo, al fine di garantire la massima sicurezza per l'incolumità del pubblico;

Art. 9 - L'Amministrazione Concedente precisa che, per motivi di sicurezza, è fatto divieto assoluto di uso di bombole a gas e fiamme libere;

Art. 10 – Per il periodo della concessione il Concessionario solleva l'Amministrazione Concedente, da qualsiasi responsabilità civile e amministrativa derivante da eventuali danni arrecati a persone o cose nell'ambito dell'evento, al fabbricato e alle strutture in esso contenute, compresi i beni culturali presenti nel percorso richiesto, gli elementi lapidei, decorativi, architettonici, le murature e quant'altro di proprietà del demanio, altresì causati dai partecipanti all'attività per i quali si richiede la concessione in uso degli spazi. A tal fine, il Concessionario s'impegna alla stipula di una polizza assicurativa RCT/RCO del valore di 500.000,00/2.000.000,00 euro, a copertura del periodo temporale intercorrente tra l'inizio dell'allestimento, l'attività e il completo disallestimento;

Art.11 - Saranno a carico del Concessionario le spese relative all'allestimento e disallestimento, di ripristino integrale dei luoghi e di smaltimento dei rifiuti. Il Concessionario dovrà assicurare entro l'orario di chiusura delle attività che tutti i luoghi dati in concessione siano ripristinati nel decoro;

Art.12 – Il Concessionario esonera l'Amministrazione Concedente da qualsiasi responsabilità per danni o asportazione del materiale lasciato in deposito e/o esposto negli ambienti concessi. L'Amministrazione Concedente declina ogni responsabilità inerente alla custodia di beni mobili di proprietà del richiedente o di terzi depositati e/o esposti in conseguenza delle attività e ai danni da chiunque arrecati a tali beni mobili;

Art. 13 – Il Concessionario, in caso di sfornamento delle attività oltre gli orari concessi e di ritardi connessi che impediscano le consuete operazioni di apertura/chiusura del Sito, si impegna a effettuare entro 5 giorni dall'evento un bonifico delle spese per le prestazioni di lavoro extra effettuate dal personale coinvolto negli eventi, per come indicato dall'Amministrazione Concedente;

Art. 14 – Il Concessionario è autorizzato ad utilizzare esclusivamente il logo che sarà fornito dall'Amministrazione Concedente per il tramite del Direttore del rispettivo Sito;

Art. 15 - Le riprese fotografiche realizzate durante l'evento potranno essere utilizzate esclusivamente dal Concessionario, non potranno essere in alcun modo cedute a terzi. Il Concessionario sarà ritenuto unico responsabile per utilizzi non autorizzati e violazioni della normativa sulla privacy;

Art. 16 - Sarà cura del Concessionario esibire, ove necessario, il permesso S.I.A.E e munirsi di ogni altra certificazione preliminare connessa alle attività svolte, nonché provvedere alla remunerazione di eventuale personale terzo coinvolto e assolvere eventuali ulteriori adempimenti previsti da leggi e/o regolamenti (anche di Enti locali territorialmente competenti);

Art. 17 – E' consentito l'accesso agli spazi al solo fotografo;

Art. 18 – Eventuali costi aggiuntivi non quantificabili in sede di stipula, ancorché dovuti a variazioni apportate al programma originario, s’intendono comunque a carico del Concessionario;

Art. 19 – Per esigenze di sicurezza o di tutela o in caso di sopravvenute e imprevedibili necessità, così come al venir meno dei requisiti prescritti dalla legge, l’Amministrazione Concedente ha la facoltà di revocare il presente Atto in qualunque momento, previo preavviso al Concessionario. Qualora il Concessionario non rispetti quanto indicato nel programma presentato e autorizzato dal Concedente, quest’ultimo si riserva di sospendere immediatamente la concessione degli spazi e disporre l’immediata sospensione dell’organizzazione dell’attività, anche qualora questa fosse già in corso. Il Concedente si riserva comunque la rideterminazione degli oneri dovuti dal Concessionario;

Art. 20 – Nel rispetto della normativa in materia di riservatezza (GDPR Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, per quanto applicabile) si precisa che il trattamento dei dati personali è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti del partecipante e della sua riservatezza. I dati dichiarati sono trattati dagli uffici competenti esclusivamente per le finalità connesse all’emanazione del presente provvedimento;


Art. 21 Per quanto non previsto nel presente atto di Concessione, il Concessionario dovrà, comunque, osservare tutte le norme sancite dalla normativa vigente in materia e le prescrizioni riportate all’interno della nota di riscontro prot. n. 0003680-P del 27/09/2024;

Art. 22 - L’uso dei beni è condizionato all’esibizione del presente Atto di Concessione e della quietanza dei pagamenti dovuti dal Concessionario;

Art. 23 – Resta stabilito che per tutte le controversie il Foro competente sarà quello di Cosenza;

Art. 24 - Il presente atto di Concessione, composto da numero quattropagine, viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Il Concessionario
Il Rappresentante Legale
Fabio Merlin

 **AQUEST**
Via. Maratoli, 233
37057 S. Giovanni Lupatoto, VR, Italy
Pec: IT02567210235 .REA VR245526

L’Amministrazione Concedente
Il Direttore
Dott. Filippo Demma

